DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1977

relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.176 — pergamena vegetale)

(I testi in lingua italiana, francese, inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(78/252/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la decisione presa dalla Commissione in data 25 aprile 1977, di iniziare una procedura d'ufficio per il presente caso,

dopo aver sentito le imprese interessate, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del succitato regolamento n. 17 e alle disposizioni del regolamento n. 99/63 del 25 luglio 1963 [2],

visto il parere emesso il 9 novembre 1977 dal Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17,

I. ESPOSIZIONE DEI FATTI

A. DESCRIZIONE DEL MERCATO

1. La produzione

(1) La pergamena vegetale, o carta pergamena, si ottiene esponendo un foglio di carta di buona qualità all'azione di un bagno di acido solforico. Si ottiene in tal modo una carta traslucida, molto più resistente della carta originale, impermeabile ai grassi ed in notevole misura anche all'acqua e ai gas.

(2) La pergamena vegetale viene utilizzata per avvolgere e proteggere le materie grasse (come il burro e lo strutto), o altri generi alimentari e persino la dinamite. Viene utilizzata anche come membrana per osmosi e dialisi, come carta per diplomi e da disegno, per la fabbricazione di cartoncini di auguri, ecc. Esiste anche una carta che è pergamena su una sola faccia, che serve alla fabbricazione di determinate carte da parati. Ma tutti questi usi tecnici non rappresentano che delle utilizzazioni secondarie o talvolta persino marginali. L'utilizzazione principale della pergamena vegetale è, in effetti, costituita dall'imballaggio di prodotti alimentari grassi, principalmente il burro, ed è appunto questo il mercato che viene preso in considerazione nella presente decisione.

(3) La carta pergamena è spesso resa più morbida e traslucida con un leggero appretto alla glicerina, al glucosio, ecc. durante la finitura. Inoltre, prima di essere utilizzata per l'imballaggio del burro e di altri prodotti alimentari, la pergamena vegetale viene sottoposta ad un certo numero di trattamenti e di trasformazioni (rivestimento, stampa, taglio, ecc.) che sono per lo più effettuati da imprese di trasformazione della carta, da tipografi o da fabbricanti di imballaggi.

(4) Il principale concorrente della pergamena vegetale è la carta pergamina o « grasso-proof », che si ottiene semplicemente con una raffinazione speciale della pasta (di norma una pasta al bisolfito). Anche questo tipo di carta è traslucido e notevolmente impermeabile ai grassi ; assomiglia alla carta pergamena ma ha una minore resistenza all'acqua. Presenta pressappoco le stesse caratteristiche della carta pergamena, ma, a causa del prezzo meno elevato, viene usata più particolarmente per l'imballaggio dei grassi alimentari.

(5) Le statistiche ufficiali non forniscono dati specifici riguardo alla produzione della carta pergamena ; quest'ultima è globalizzata alla produzione di altre carte da imballaggio quali per esempio, il « grasso-proof » e la glassina [3]. Tuttavia, dati riguardanti la produzione possono essere forniti dalle associazioni professionali nazionali o internazionali. La seguente tabella che illustra principalmente l'evoluzione della produzione dei paesi della Comunità dal 1967 al 1973, è stata fornita dalla Genuine Vegetable Parchment Association (GVPA) [4].

---

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.
[3] La glassina è una carta trasparente utilizzata principalmente per l'imballaggio dei fiori.
[4] Vedi paragrafo 16, pag. 54.

Produzione di pergamena vegetale destinata all'imballaggio

(in tonnellate)

	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
Belgio	862	—	—	—	—	—	—
R. f. di Germania	18 540	19 616	19 836	18 336	16 259	15 570	16 357
Francia	11 890	12 700	12 802	12 378	11 600	12 849	14 305
Gran Bretagna	15 128	15 086	14 010	13 864	7 475	5 599	6 028
Italia (1)	3 273	2 803	3 563	3 375	3 032	3 935	3 902
Totale (CEE)	49 693	50 205	50 211	47 953	38 366	37 953	40 592
Australia	—	—	—	—	2 476	2 542	2 536
Finlandia	5 464	6 260	6 249	7 017	7 026	6 876	6 738
Totale (GVPA)	55 157	56 465	56 460	54 970	47 868	47 371	49 866

(1) Per l'Italia i dati si riferiscono unicamente alla produzione dell'impresa Burgo, membro della GVPA, sino al 1975 ; essi non comprendono invece la produzione degli altri due produttori italiani (CIMA e CRDM) che non sono membri della GVPA e che complessivamente producono circa 3 000 tonnellate di pergamena.

(*Fonte :* GVPA).

(6) Dal 1966 al 1969 la produzione di pergamena vegetale della Comunità si è mantenuta stazionaria ad un livello di circa 50 000 tonnellate. Si constata a partire dal 1970 una graduale diminuzione della produzione comunitaria dovuta in gran parte alla concorrenza di altri prodotti da imballaggio (utilizzazione della carta « grease-proof » e delle pellicole di polietilene per alcuni usi riservati sino ad allora alla pergamena vegetale). L'aumento della produzione registrato nel 1973 è dovuto ad un fenomeno puramente congiunturale. I dati disponibili dopo il 1973, benché ancora incompleti, permettono di concludere che la tendenza al declino del mercato ha continuato.

(7) In seno alla Comunità, solo quattro paesi, la R. f. di Germania, la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia producono pergamena vegetale. Nel 1973 la Germania ha prodotto circa 16 000 tonnellate di pergamena vegetale destinata all'imballaggio di prodotti alimentari, mentre la Francia ne ha prodotto 14 000. Nello stesso periodo l'Italia ne ha prodotte circa 7 000 e la Gran Bretagna solo 6 000. Si può inoltre constatare che, dopo il 1967, il Belgio non ha più prodotto carta pergamena e che, nel 1971, la Gran Bretagna ha registrato un brusco calo del livello della sua produzione che è passata da 13 864 tonnellate a 7 475 (vedi tabella precedente).

2. Gli scambi intracomunitari

(8) Per quel che riguarda il commercio estero, le tabelle analitiche pubblicate dall'Istituto statistico delle Comunità europee (vedi allegati A_1 — A_3), danno un'idea abbastanza significativa degli scambi intracomunitari di pergamena vegetale destinata all'imballaggio di generi alimentari, anche se tali statistiche non fanno nessuna distinzione tra le diverse categorie di carta e cartoni pergamenati. Dall'esame di dette statistiche si rileva che solo i due più importanti paesi produttori della Comunità, la R.f. di Germania e la Francia, esportano quantitativi di carta pergamena relativamente importanti. Si rileva inoltre che queste esportazioni sono essenzialmente dirette verso determinati paesi della Comunità (Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Gran Bretagna), mentre praticamente inesistenti sono invece gli scambi tra la Germania, la Francia e l'Italia.

3. Le imprese

(9) La seguente lista delle imprese interessate è corredata di dati circa la loro produzione di pergamena vegetale destinata all'imballaggio. Tenuto conto che una statistica è resa difficile dalla distinzione corrente fra i diversi tipi di pergamena, i dati forniti si basano su delle stime (media delle produzioni negli anni 1974 e 1975).

(10) In Germania esistono quattro produttori di pergamena vegetale : Feldmühle AG 4 P Nicolaus Kempten GmbH, 4 P Rube Göttingen GmbH e Schleipen & Erkens AG (in appresso denominati rispettivamente : Feldmühle, Nicolaus, Rube, Schleipen & Erkens). Tali imprese fanno parte di un'associazione professionale nazionale da essi stessi creata : la « Vereinigung Echt Pergament ».

(11) La produzione tedesca è così ripartita fra i quattro produttori : Feldmühle : 5 000 tonnellate ; Nicolaus : 5 000 tonnellate ; Rube : 2 000 tonnellate ; Schleipen & Erkens : 8 000 tonnellate. Va inoltre segnalato che sino al 1973 l'impresa Henkel ha fabbricato pergamena vegetale, ma ne ha in seguito cessato la produzione.

(12) Sino al 1970 esistevano in Francia 4 produttori di pergamena vegetale : Canson & Montgolfier, Dalle & Lecomte, Les Papeteries Alamigeon & Lacroix (qui di seguito denominata Alamigeon) e Vizille. Vizille ha cessato di produrre carta pergamena nel 1970. Nel 1974 anche Canson & Montgolfier, che produceva soltanto circa 1 000 tonnellate annue di pergamena vegetale, ha smesso la fabbricazione di questo prodotto. Attualmente restano in Francia soltanto due produttori di carta pergamena : Alamigeon con circa 2 000 tonnellate annue, e Dalle & Lecomte, la cui produzione si aggira sulle 10 000 tonnellate.

(13) I produttori francesi hanno creato un'associazione professionale nazionale, il Syndicat des fabricants de papiers sulfurisés, di cui tutti facevano parte in passato ed a cui partecipano tuttora i due attuali produttori.

(14) In Gran Bretagna un'unica impresa, la Wiggins Teape, fabbrica attualmente pergamena vegetale. La sua produzione annua si aggira sulle 6 000 tonnellate. Fino al 1971 anche il gruppo Inveresk produceva pergamena vegetale ed i quantitativi fabbricati dai produttori inglesi erano in quell' epoca pressappoco uguali. Nel 1971 Inveresk ha cessato la fabbricazione di tale prodotto.

(15) In Italia, fino al 1975, tre produttori di carta hanno fabbricato pergamena vegetale : la CIMA e la CRDM, che producono insieme circa 2 000 tonnellate, e le Cartiere Burgo, che nel 1975 hanno smesso la fabbricazione di tale prodotto, fabbricazione che d'altronde si limitava soltanto a 1 500—1 800 tonnellate annue.

(16) Tutti i suddetti produttori, esclusi la CIMA, la CRDM e, dopo il 12 febbraio 1975, la Wiggins Teape, sono membri della Genuine Vegetable Parchment Association (GVPA) o lo sono stati prima di cessare la produzione di pergamena vegetale. Quest'associazione professionale internazionale, con sede in Svezia, conta fra i propri membri anche la società finlandese G.A. Serlachius OY che nella fabbrica di Kangas produce circa 7 000 tonnellate di pergamena vegetale e, dal 1971, la società australiana Associated Pulp and Paper Mills Ltd che ne produce circa 2 500.

B. IL COMPORTAMENTO DEI PRODUTTORI

1. **L'approvvigionamento del mercato britannico**

(17) Il 4 febbraio 1971, su richiesta dei produttori inglesi, si è tenuta a Parigi un'assemblea generale dei membri della GVPA. Nel verbale della riunione redatto dal segretariato della GVPA, si può leggere a pagina 2 paragrafo 3 :

(18) « Il presidente ha informato l'assemblea generale sullo scopo della riunione, convocata su richiesta dei membri inglesi. È stato riferito che la British Vegetable Parchement Mills Ltd (Inveresk) intende cessare nel marzo 1971 la produzione di pergamena vegetale nello stabilimento di Northfleet. La Wiggins Teape sarà pertanto l'unica impresa fornitrice per la totalità dei mercati del Regno Unito e della Repubblica irlandese. A partire dal maggio 1971 la Wiggins Teape dovrà integrare la propria produzione con quantitativi acquistati da altri produttori di pergamena vegetale » (1).

(19) Il 22 marzo 1971, ovvero un mese e mezzo dopo la riunione di Parigi, la Wiggins Teape inviava a tutti i suoi clienti nonché ai vecchi clienti della Inveresk, una lettera con la quale li informava che, in seguito alla cessazione della produzione da parte della Inveresk, la Wiggins Teape aveva accettato di assicurare la continuità delle forniture a tutti gli utilizzatori del Regno Unito e che a tal fine aveva ottenuto forniture supplementari da parte degli altri fornitori europei. Nella lettera si precisava inoltre che i dazi doganali del 18 % (2) gravanti sulle importazioni sarebbero stati ripartiti sulla totalità delle forniture, incluse quelle effettuate dallo stabilimento della Wiggins Teape.

(20) A tale riguardo, dai prospetti statistici riguardanti le importazioni, elaborati dalla Wiggins Teape, e esaminati nel corso di un accertamento effettuato presso tale impresa, risulta che dal gennaio 1972 i seguenti produttori hanno effettuato forniture di pergamena vegetale a Wiggins Teape: Alamigeon,

---

(1) *Testo originale :* « The Chairman informed the Meeting of the background for this meeting which had been called upon a request from British members. It was reported that British Vegetable Parchment Mills Ltd (Inveresk) will cease the production of vegetable parchment at the Northfleet mill in March 1971. Wiggins Teape will thereafter service the entire markets in the U.K. as well as in the Irish Republic. From May 1971 onwards Wiggins Teape will need to supplement their own production by quantities acquired from other producers of vegetable parchment. »

(2) Detti dazi doganali sono stati sospesi il 1° gennaio 1972 su richiesta della Wiggins Teape.

Dalle & Lecomte, Feldmühle, Nicolaus, Schleipen & Erkens, Serlachius (Kangas) (quest'ultima impresa ha effettuato solo una fornitura di 6 tonnellate nel 1972). In totale i quantitativi forniti a Wiggins Teape sono stati pari a 1 240 tonnellate nel 1972, 1 374 nel 1973 e 1 168 nel 1974. In base al paese di provenienza, tali quantitativi si ripartiscono come segue :

(in tonnellate)

	Francia	R. f. di Germania	Finlandia	Totale
1972	542	691,7	6,3	1 240
1973	792,6	581	—	1 373,6
1974	695	473,2	—	1 168,2

(21) A parte detti quantitativi di pergamena vegetale forniti alla Wiggins Teape, i produttori francesi e tedeschi non hanno effettuato alcun'altra fornitura di pergamena vegetale sul mercato britannico. Occorre precisare che le forniture effettuate alla Wiggins Teape dai produttori degli altri paesi europei non sono considerate dalla GVPA come vere e proprie esportazioni e pertanto non figurano nelle statistiche dell'esportazione elaborate da tale organismo. Tale mancanza di forniture a clienti diversi dalla Wiggins Teape è largamente confermata dalle statistiche europee sul commercio estero (vedi allegati da A_1 a A_3). Lo scarto di qualche tonnellata che risulta dal confronto tra i prospetti di importazione elaborati dalla Wiggins Teape e le statistiche ufficiali, può spiegarsi tenendo conto dei quantitativi effettuati da distributori-trasformatori francesi e tedeschi.

(22) Completamente diversa è la situazione per quanto riguarda il mercato irlandese. Infatti, come risulta dalle statistiche sulle esportazioni elaborate dalla GVPA, il 90 % circa della pergamena vegetale consumata in Irlanda nel corso degli anni 1973—1974 è stato fornito da Wiggins Teape mentre il resto, vale a dire il 10 % circa, è stato venduto da Schleipen & Erkens.

(23) In particolare, per il mercato britannico, occorre segnalare che l'applicazione di un dazio del 18 % sulle importazioni di pergamena vegetale e l'esistenza di regole di produzione differenti potevano rappresentare degli ostacoli all'approvvigionamento diretto di tale mercato da parte dei produttori continentali.

2. La mancanza di scambi tra gli altri mercati nazionali

(24) Il 6 settembre 1966 si è svolta ad Amburgo un'assemblea generale straordinaria della GVPA allo scopo di esaminare la proposta della Wiggins Teape di Londra di cessare la produzione di pergamena vegetale nello stabilimento di Nivelles (Belgio), appartenente alla Wiggins Teape Belgium, dietro compenso, da parte degli altri produttori membri, per la quota di mercato che si sarebbe in tal modo resa disponibile.

(25) Il verbale di tale riunione, redatto dal rappresentante della Burgo, riferisce che dopo l'esame della situazione sui mercati belga ed olandese, i membri della GVPA sono pervenuti ad un accordo sui seguenti punti :

(26) 1. Con la cessazione della produzione da parte dello stabilimento belga di Wiggins Teape il mercato belga, in precedenza riservato a Wiggins Teape Belgium, diventa libero mercato di esportazione aperto a tutti gli altri produttori alle condizioni seguenti :

— per un triennio le vendite ai clienti belgi dovranno essere effettuate mediante l'organizzazione di vendita belga della Wiggins Teape Belgium ;

— per un triennio gli esportatori sul mercato belga dovranno versare alla Wiggins Teape una provvigione del 15 %.

(27) 2. Il mercato olandese, ripartito fino al 1966 tra i produttori belgi e tedeschi, diventa libero mercato di esportazione senza che venga riconosciuto alcun compenso alla Wiggins Teape ; ciò varrà anche per le quote di cui disponeva la Wiggins Teape Belgium sugli altri mercati di esportazione ;

(28) 3. La GVPA provvederà ad emettere un listino prezzi per il Belgio ed uno per i Paesi Bassi, così come viene fatto per gli altri mercati di esportazione (vedi paragrafi successivi da 40 a 52).

(29) Le tabelle sull'esportazione compilate dalla GVPA, in cui figurano tutti i quantitativi di pergamena vegetale esportati dai produttori membri nei diversi paesi destinatari (vedi paragrafo 38 seguente), non menzionano alcuna esportazione effettuata da detti produttori nei loro rispettivi paesi (R. f. di Germania, Francia, Italia).

(30) Questa assenza di scambi fra i quattro paesi produttori di pergamena vegetale della Comunità — eccezion fatta per le forniture effettuate alla Wiggins Teape dagli altri produttori europei non è smentita dalle statistiche ufficiali del commercio estero (vedi allegati da A_1 a A_3) tenuto conto del fatto che queste registrano anche le esportazioni effettuate da distributori o da imprese di trasformazione che non sono membri della CVPA.

(31) Il 27 marzo 1972 la GVPA ha inviato una lettera alla Burgo per informarla che, su richiesta dei produttori tedeschi, il 19 aprile 1972 si sarebbe svolta a Düsseldorf una riunione straordinaria dei membri francesi e tedeschi della GVPA al fine di studiare il problema provocato dalle aumentate forniture di pergamena vegetale in Germania, forniture provenienti probabilmente da un'impresa francese estranea alla GVPA (Papeteries de Montévrain).

(32) Il 19 giugno 1973 i produttori francesi e tedeschi segnalavano, nel corso della 25ª assemblea generale della GVPA, che 63 tonnellate di pergamena vegetale provenienti dall'Italia erano state esportate in Francia durante il mese di aprile e che forniture analoghe sarebbero state effettuate anche in Germania. Poiché dai campioni prelevati è risultato che poteva trattarsi di pergamena vegetale prodotta dalla CIMA, « i partecipanti interessati hanno chiesto se è possibile intervenire presso la CIMA per fermare queste esportazioni o almeno per ottenere che le stesse vengano segnalate ai paesi interessati » (1).

(33) La situazione degli scambi tra i quattro paesi della Comunità produttori di pergamena vegetale è caratterizzata anche dalle seguenti circostanze :

a) più alto livello dei requisiti pretesi dalle norme tedesche (norme DIN e prescrizioni specifiche del Deutsches Milch-Kontor) ;

b) livello dei prezzi di pergamena vegetale in Francia o Italia generalmente inferiore ai costi di produzione dei produttori tedeschi.

3. Scambio di informazioni sui quantitativi esportati e sui prezzi

(dal giugno 1973 alla fine del 1974)

(34) L'ultima versione dello statuto della GVPA, che risale al 26 settembre 1962, prevede nell'articolo 1 comma c), lo scambio fra i membri dell'associazione « di informazioni su la produzione, la ricerca, lo sviluppo, il consumo e le condizioni di vendita della pergamena vegetale autentica ».

(35) In pratica, questo scambio di informazioni si effettua in due fasi : nella prima ciascuna impresa invia le informazioni di cui dispone al segretariato della GVPA, nella seconda fase dette informazioni vengono ritrasmesse, con o senza rielaborazione, a tutte le altre imprese partecipanti alla GVPA.

a) *La comunicazione alla GVPA dei quantitativi esportati e dei prezzi*

(36) I membri della GVPA inviano regolarmente al segretariato della GVPA copia di tutte le fatture relative alle vendite all'esportazione. L'esistenza di tale pratica è menzionata nel comma 1 c) del verbale redatto dal rappresentante della Burgo sulla riunione della GVPA in data 6 settembre 1966, secondo il comma « poiché copia delle singole fatture di esportazione di tutte le cartiere associate vengono da sempre già inviate regolarmente alla GVPA, sarà agevole fare i conteggi relativi » (2). Essa figura inoltre nell'allegato del verbale della XXV assemblea generale della GVPA svoltasi il 19 giugno 1973 a Evian, redatto dalla segretaria della GVPA, il cui testo menziona infatti quanto segue :
Rif. 19 giugno 1973 :

1. Come in precedenza è fatto obbligo di trasmettere alla segreteria copia delle fatture ed il totale mensile dei quantitativi esportati.

2. Le copie delle conferme degli ordini devono essere inviate personalmente al sig. M. H. Wittefeldt senza lettera di accompagnamento » (3).

(37) I produttori membri che tradizionalmente espletano il ruolo di « price leader » su alcuni mercati definiti dai membri della GVPA « liberi mercati di esportazione » (vedi sotto, paragrafi da 40 a 52), comunicano al segretario della GVPA i listini prezzi che essi fissano per questi mercati. Ad esempio, dopo che è stato deciso un aumento dei prezzi, Nicolaus fissa e trasmette il listino valido per i Paesi Bassi, come hanno fatto pure Dalle & Lecomte per il Belgio e Serlachius per la Danimarca e gli altri paesi scandinavi.

---

(1) Estratto del verbale della riunione del 19 giugno 1973 redatto dalla Burgo : « I partecipanti interessati hanno chiesto se è possibile intervenire presso la CIMA per fermare queste esportazioni o almeno per ottenere che le stesse vengano segnalate ai paesi interessati ».

(2) *Dal testo originale :* « Poiché copia delle singole fatture di esportazione di tutte le cartiere associate vengono da sempre già inviate regolarmente alla GVPA, sarà agevole fare i conteggi relativi ».

(3) *Testo originale : « Ref. June 19th 1973*
1. As hitherto copies of invoices and a monthly report of the tonnage exported are to be sent to the Secretariat.
2. Copies of order confirmations are to be sent personally to Mr. H. Wittefeld without any accompanying letter ».

b) *Ritrasmissione delle informazioni alle imprese partecipanti*

(38) Sulla base delle informazioni riportate nelle fatture delle vendite all'esportazione inviate regolarmente alla segreteria della GVPA, quest'ultima compila le statistiche dei quantitativi esportati da ciascun produttore : tali dati riguardano i quantitativi di pergamena vegetale esportati mensilmente nei diversi paesi da ciascun produttore membro, nonché il totale complessivo di detti quantitativi dal 1° gennaio dell'anno in corso. Siffatte tabelle mensili delle esportazioni erano inviate regolarmente dalla segreteria della GVPA a tutti i produttori membri.

(39) Inoltre, ricevuti i listini dei prezzi fissati dai produttori, listini già menzionati al punto 37, la segreteria della GVPA li ritrasmette agli altri produttori membri, come risulta dagli esempi concreti riportati qui di seguito a proposito della procedura di determinazione dei prezzi sui mercati esteri.

4. Determinazione in comune dei prezzi sui mercati di esportazione

(40) Generalmente, l'aumento dei prezzi per « i liberi mercati di esportazione », cioè per i paesi nei quali nessun produttore membro è stabilito, è stato realizzato in due fasi. Dapprima i membri della GVPA riuniti in assemblea generale hanno fissato il tasso di aumento e la data di entrata in vigore del nuovo prezzo ; in seguito i membri che espletavano il ruolo di « price leader » su questi mercati hanno trasmesso alla segreteria della GVPA, per diffusione agli altri membri, i listini dei prezzi elaborati in modo dettagliato sulla base del tasso di aumento precedentemente deciso.

(41) Pur avendo partecipato alle riunioni in cui sono stati decisi gli aumenti di prezzo sui mercati d'esportazione della Comunità, alcune imprese (Alamigeon, Burgo, Wiggins Teape) non hanno praticamente effettuato alcuna fornitura su questi mercati, sia a causa d'una produzione insufficiente, sia a causa d'una qualità troppo mediocre rispetto alle esigenze degli utilizzatori belgo-lussembughesi, danesi e olandesi ;

(42) Nel corso della 25ª riunione generale della GVPA, tenutasi a Evian il 19 giugno 1973, gli associati, dopo essersi comunicati i prezzi praticati in ciascuno dei loro paesi, sono pervenuti ad un accordo circa le percentuali di aumento da applicare ai prezzi di vendita nei mercati di esportazione della CEE a partire dal 2 luglio 1973. Tali aumenti di prezzo sono menzionati nel verbale della riunione, elaborato dal rappresentante della Burgo, che precisa inoltre che, per i paesi della Comunità, i tassi di aumento sono i seguenti : 6 % per il Belgio, 8 % per i Paesi Bassi e 8 % per la Danimarca.

(43) Il 5 ed il 9 luglio 1973 la GVPA ha trasmesso a tutti i membri i listini prezzi validi per i mercati europei e per i mercati i cui prezzi sono espressi in dollari (paesi dell'Europa orientale e paesi d'oltremare). Detti prezzi emananti da Dalle e Lecomte (per L'UEBL), da Nicolaus (per i Paesi Bassi), da Serlachius (per la Danimarca) e dalla GVPA stessa per gli altri mercati, comprendevano gli aumenti decisi nella riunione del 19 giugno 1973 ; i tassi di aumento, citati nel summenzionato verbale del rappresentante della Burgo, erano d'altronde chiaramente indicati nel foglio accluso alla comunicazioe sulle tariffe.

(44) Secondo quanto risulta dal verbale redatto dal rappresentante della Burgo, nel corso della riunione del 20 settembre 1973 tenutasi a Copenaghen, i membri della GVPA hanno deciso, dopo lunghe discussioni sul livello dei prezzi, di applicare i seguenti tassi di aumento ai mercati d'esportazione : 10 % con effetto immediato per i paesi dove i prezzi sono espressi in dollari, ed inoltre, 10 % per tutti i mercati d'esportazione a partire dal 1° gennaio 1974.

(45) I listini trasmessi dalla GVPA ai suoi membri confermano tali aumenti. In effetti :

a) con nota 20 settembre 1973 viene trasmesso il listino prezzi di Nicolaus valevole per i Paesi Bassi con decorrenza dal 1° gennaio 1974 ; detto listino comporta l'aumento del 10 % deciso nella riunione del 20 settembre 1973 ;

b) con nota 27 settembre 1973 vengono trasmessi :

— il listino applicabile ai mercati d'oltremare e dell'Europa non occidentale dove i prezzi sono espressi in dollari ; la nota di trasmissione precisa inoltre che tale listino comporta l'aumento del 10 %, deciso durante la riunione di Copenaghen del 20 settembre del 1973, e che un nuovo aumento del 10 % dovrà essere applicato a partire dal 1° gennaio 1974 ;

— il listino valevole per i paesi dell'Europa settentrionale, per la Svizzera e per l'Austria, nonché il listino applicabile ai paesi della zona del franco ; questi ultimi due

listini comportano l'aumento del 10 % deciso durante la riunione di Copenaghen, con decorrenza dal 1° gennaio 1974 ;

c) con nota 16 novembre 1973, viene trasmesso il listino della Dalle & Lecomte, valido per il Belgio, con un aumento del 9 % circa. Per quanto riguarda tale listino, occorre osservare che dal verbale redatto dal rappresentante della Burgo risulta che il sig. Dalle non era assolutamente d'accordo sulla decisione di applicare un aumento del 10 % per il Belgio e si riservava pertanto di ridurre la percentuale proposta dagli altri partecipanti alla riunione ;

d) il listino di Serlachius applicabile alla Danimarca, trasmesso il 2 aprile 1974, include l'aumento del 10 % deciso il 20 settembre 1973.

(46) Nella riunione del 31 gennaio 1974, tenutasi a Copenaghen, i delegati, dopo aver comunicato i prezzi praticati nei rispettivi paesi, hanno deciso di applicare un sovrapprezzo di 79 dollari per tonnellata per compensare l'aumento dei costi energetici. Contemporaneamente si è raccomandato di limitare le offerte in modo da poter applicare, con decorrenza dal mese di aprile, gli aumenti che sarebbero stati decisi nella riunione del 1° marzo 1974. La nota della segreteria della GVPA del 4 febbraio 1974 rammenta la decisione di applicare il suddetto sovrapprezzo e precisa che esso entrerà in vigore il 1° aprile 1974.

(47) Nella riunione del 1° marzo 1974, tenutasi a Copenaghen, è stata confermata la decisione di applicare, con decorrenza dal 1° aprile 1974, il sovrapprezzo di 79 dollari e si è deciso inoltre di aumentare del 5 % i prezzi all'esportazione.

(48) Il listino di Serlachius, fissato in data 1° marzo 1974, valido per la Danimarca, contiene detti aumenti. Anche i listini trasmessi dalla GVPA in data 8 marzo 1974 per i mercati non comunitari, il 15 marzo 1974 per la zona del franco, il 18 marzo 1974 per l'UEBL, includono gli aumenti di prezzo decisi nella riunione del 1° marzo 1974. Il listino fissato da Nicolaus per i Paesi Bassi comporta, oltre all'aumento citato, anche un aumento dei prezzi base pari all'8 % e non al concordato 5 %. A tal proposito Nicolaus aveva precisato, in testa al listino trasmesso alla GVPA e contenente i nuovi prezzi applicabili nei Paesi Bassi a far data dal 1° aprile 1974, di essere stato « costretto a rialzare i prezzi ai nuovi livelli » a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dei salari.

(49) Nel corso dell'assemblea generale del 16 maggio 1974, tenutasi a Cascais (Portogallo), i membri della GVPA, dopo essersi comunicati i prezzi praticati sui mercati nazionali, hanno deciso un aumento dei prezzi del 15 % per tutti i mercati di esportazione ed inoltre un aumento supplementare pari in media al 7—8 % — con un minimo del 5 % — per i paesi in cui i prezzi praticati erano più bassi.

(50) Queste maggiorazioni di prezzi sono confermate dalla nota del 27 maggio 1974 trasmessa dalla GVPA ai propri membri, nonché dai listini stabiliti da :

— Serlachius, il 16 maggio 1974 per la Danimarca,

— Dalle & Lecomte, il 1° luglio 1974 per il Belgio,

— Nicolaus, il 28 maggio 1974 per i Paesi Bassi.

(51) Infine, nella riunione del 30 ottobre 1974 tenutasi a Monaco, per i prezzi all'esportazione sono stati decisi i seguenti aumenti, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1975 :

— 125 dollari per tonnellata per i paesi d'oltremare,

— 10 % per i paesi scandinavi,

— 8 % per gli altri paesi europei.

(52) Questi aumenti sono confermati dalle note e dai listini trasmessi dalla GVPA :

— nota del 4 novembre 1974, che trasmetteva i listini di Serlachius applicabili alla Danimarca, agli altri paesi scandinavi, all'Austria e alla Svizzera,

— nota del 19 novembre 1974, che trasmetteva il listino di Nicolaus applicabile ai Paesi Bassi,

— nota del 26 novembre 1974, che trasmetteva i listini applicabili al Belgio e alla zona del franco.

II. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CEE

(53) Considerando che ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri o che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

(54) considerando che certi fatti esposti sopra concernono dei comportamenti cessati e per i quali sono spirati i termini di prescrizione per l'applicazione di ammende ; che inoltre la Commissione

non può constatare delle infrazioni che nella misura in cui i fatti di cui è a conoscenza costituiscono delle prove sufficienti per la loro constatazione ; che in tali condizioni, la Commissione ha ritenuto le infrazioni considerate qui di seguito.

1. Il comportamento dei membri della GVPA riguardo al mercato britannico

(55) Considerando che dall'estratto del verbale della riunione della GVPA, in data 4 febbraio 1971, menzionato al precedente punto 18, risulta che la Wiggins Teape, in seguito alla cessazione della produzione di Inveresk, ha manifestato la volontà di riservarsi la totalità dei mercati inglese ed irlandese, ed ha inoltre proposto di supplire all'insufficienza della propria produzione mediante ordinazioni presso altri produttori membri della GVPA ;

(56) che, d'altra parte, la lettera inviata da Wiggins Teape il 22 marzo 1971 a tutti i suoi clienti, nonché agli ex clienti della Inveresk, prova che gli altri produttori europei hanno accettato di fornire alla Wiggins Teape i quantitativi di pergamena vegetale ad essa necessari per poter soddisfare la totalità della domanda britannica ;

(57) che, inoltre, l'esame delle statistiche ufficiali sul commercio estero nonché le tabelle delle importazioni redatte dalla Wiggins Teape e dalla GVPA (vedi precedenti punti 20 e 21), consente di affermare che, se Wiggins Teape non è riuscita a conquistarsi interamente il mercato irlandese, dato che alcuni utilizzatori di questo mercato vengono riforniti direttamente da Schleipen & Erkens, per contro, per quanto riguarda il mercato inglese, i produttori europei hanno effettuato forniture soltanto a Wiggins Teape, senza mai vendere direttamente agli utilizzatori di questo mercato ;

(58) che, anche se l'esistenza di un dazio doganale del 18 % sulle importazioni inglesi di pergamena vegetale poteva rendere più difficile le vendite dei produttori continentali sul mercato inglese, resta il fatto che gli utilizzatori dovevano rifornirsi in buona parte all'estero ; che comunque l'esistenza d'un dazio doganale non poteva più essere invocata dopo la sospensione dal 1° gennaio 1972 ; che parimenti si può ritenere che le eventuali difficoltà di adattamento alle norme britanniche o alle particolarità degli utilizzatori inglesi siano state facilmente sormontate dai produttori continentali che hanno fornito regolarmente alla Wiggins Teape, per parecchi anni, dei quantitativi abbastanza considerevoli di pergamena vegetale ;

(59) che tali fatti confermano pertanto che dal maggio 1971 al dicembre 1974 è esistita, tra Wiggins Teape ed i produttori membri della GVPA che hanno regolarmente fornito pergamena vegetale all'impresa inglese, una pratica concordata in base alla quale i produttori continentali in questione (Alamigeon, Dalle & Lecomte, Feldmühle, Nicolaus e Schleipen & Erkens) si astenevano dal fornire pergamena vegetale agli utilizzatori del Regno Unito, pur accettando di fornire a Wiggins Teape i quantitativi di tale prodotto di cui essa aveva bisogno per colmare l'insufficienza della propria produzione e soddisfare in tale modo la totalità della domanda inglese di pergamena vegetale ;

(60) considerando che ad ogni modo, dal 1° gennaio 1973 (data di adesione del Regno Unito alla CEE), tale pratica concordata ha avuto per oggetto e per effetto di limitare la concorrenza all'interno del mercato comune ; che in realtà essa impedisce ai produttori comunitari concorrenti della Wiggins Teape di fornire pergamena vegetale ai distributori ed agli utilizzatori britannici di detto prodotto ;

(61) che, limitando in tal modo la libertà dei produttori tedeschi e francesi di esportare sul mercato inglese, essa è stata anche suscettibile di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ;

(62) che il fatto che la capacità di produzione dell'unico fabbricante britannico Wiggins Teape (6 000 tonnellate) era inferiore di circa il 20 % ai bisogni della propria clientela basta per dimostrare che i produttori continentali avevano la possibilità di effettuare delle forniture dirette ed importanti agli utilizzatori britannici di pergamena vegetale ; che pertanto risulta che siffatta pratica concordata ha limitato sensibilmente la concorrenza ed è stata al tempo stesso suscettibile di pregiudicare, in modo sensibile il commercio intracomunitario.

2. Scambio d'informazioni sui quantitativi esportati e sui prezzi

(63) a) Considerando che la raccolta e l'utilizzazione di dati numerici, allo scopo di elaborare statistiche sulla produzione e sulle vendite dell'industria, sono compiti che competono agli uffici statistici ed alle associazioni professio-

nali in collaborazione con le imprese ; che quindi nulla osta a che le associazioni professionali nazionali o europee, che rappresentano gli stessi interessi in paesi diversi, organizzino lo scambio dei dati statistici che illustrano la situazione della produzione e delle vendite di un dato ramo industriale senza indicare individualmente le imprese interessate ;

(64) considerando che gli stessi principi si applicano quando tali dati statistici a carattere globale sono diversificati in modo più dettagliato rispetto alle statistiche ufficiali, per quanto concerne i prodotti ed i periodi presi in considerazione ; che le imprese partecipanti allo scambio di tali statistiche dettagliate devono aspettarsi che la Commissione esamini attentamente la situazione, nel caso in cui, in presenza di un numero ristretto di concorrenti, l'evoluzione del mercato lasci supporre l'esistenza di pratiche concertate miranti soprattutto ad una ripartizione tacita dei mercati od alla fissazione di prezzi ;

considerando d'altra parte che, anche al momento dell'assunzione dei dati, può costituire un indice rivelatore di tali pratiche concertate la spedizione regolare ad opera delle imprese interessate al segretario dell'associazione, di fatture od altri dati individualizzati, normalmente coperti dal segreto d'affari e non necessari per la elaborazione di statistiche periodiche ancorché mensili (vedi punto 36) ; che è sufficiente in tali casi inviare alla segreteria le somme risultanti dall'addizione delle fatture riguardanti il periodo di riferimento ;

(65) considerando che tuttavia, nei casi come il presente in cui un sistema di scambi reciproci di informazioni statistiche comporta la ritrasmissione ai concorrenti di dati individualizzati per impresa, tale sistema è sufficientemente caratterizzato per costituire una pratica concertata contraria all'articolo 85, paragrafo 1 ; che infatti un tale sistema di scambi d'informazioni sui quantitativi esportati da ogni membro consente di conoscere il comportamento delle imprese interessate sui diversi mercati e crea in tal modo fra le imprese che vi partecipano un sistema di solidarietà e di influenze reciproche mirante a costituire un coordinamento delle loro attività economiche ; che dette imprese tendono a sostituire in tal modo a certi rischi intrinsechi della concorrenza una cooperazione pratica che determina delle condizioni di concorrenza che non corrispondono alle condizioni normali del mercato ; che un siffatto comportamento, contrario all'articolo 85, paragrafo 1, non rientra fra i casi contemplati dalla comunicazione della Commissione sulla cooperazione fra imprese [1], in particolare dal paragrafo II. 1 ;

(66) considerando che il fatto che questo scambio di informazioni abbia come conseguenza un miglioramento della trasparenza del mercato lascia del tutto inalterate le conclusioni di cui sopra ; che il regime di concorrenza non falsata voluto dal trattato CEE è incompatibile con una situazione di mercato creata artificialmente ed in cui, come nella fattispecie, una trasparenza anormale elimina taluni rischi inerenti alla concorrenza ed avvantaggia soltanto i rivenditori e non gli acquirenti ;

(67) b) considerando che la comunicazione reciproca dei prezzi di vendita può essere unicamente motivata dall'intento di coordinare il comportamento di mercato delle imprese interessate e di creare condizioni di concorrenza che non corrispondono a quelle normali di mercato, sostituendo in materia di prezzi una cooperazione pratica ai rischi della concorrenza ; che nel presente caso, le imprese che partecipano a questo scambio d'informazioni sono per forza di cose indotte, quando esportano, a definire la loro politica in materia di prezzi in funzione del comportamento delle imprese che detengono una parte preponderante del mercato del paese destinatario e dispongono di legami privilegiati con i distributori di questo paese ;

(68) considerando che, in mancanza di siffatto scambio di informazioni, i produttori che desiderino esportare in questi paesi potrebbero forse procurarsi per interposta persona i listini prezzo di queste imprese, ma detta procedura risulterebbe notevolmente più complicata e richiederebbe più tempo ; che la comunicazione spontanea di informazioni importanti in materia di prezzi deve pertanto essere considerata come una modifica artifi-

---

[1] GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3.

ciale delle condizioni di concorrenza intesa ad instaurare un sistema di solidarietà e di influenza reciproca fra concorrenti ;

(69) considerando che le pratiche già menzionate, consistenti nella reciproca comunicazione da parte dei produttori membri della GVPA dei quantitativi esportati, nonché dei prezzi praticati sui mercati d'esportazione, costituiscono delle pratiche concordate che hanno per oggetto di falsare e limitare il gioco della concorrenza nel mercato comune ;

(70) considerando che queste pratiche sono suscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati membri, in quanto ciascuna delle imprese partecipanti a detto scambio di informazioni sui prezzi e sui quantitativi esportati è indotta a definire la sua politica in materia di prezzi e di vendita in funzione di quella di altri produttori partecipanti allo scambio, con la conseguenza che i flussi commerciali naturali fra gli Stati membri possono esserne artificialmente influenzati in modo sensibile.

3. Determinazione dei prezzi sui mercati d'esportazione

(71) Considerando che il comportamento dei membri della GVPA, precedentemente descritto nei punti da 40 a 52 e consistente nel riunirsi più volte all'anno per fissare il livello dei prezzi di vendita della pergamena vegetale sui mercati belgo-lussemburghese, danese ed olandese, costituisce una pratica concordata che è espressamente contemplata nell'articolo 85, paragrafo 1, comma a), del trattato ;

(72) considerando che tale pratica ha per oggetto di limitare gravemente la concorrenza sul mercato comunitario della pergamena vegetale, tanto più che essa mira a produrre i suoi effetti anticoncorrenziali in particolar modo su punti del mercato comune dove l'accesso non presenta, contrariamente ai mercati nazionali dei membri della GVPA, difficoltà notevoli derivanti dall'esistenza di norme particolarmente complesse ;

(73) considerando che il fatto che alcuni produttori hanno talvolta effettuato delle vendite sui mercati precitati a prezzi inferiori a quelli fissati, figuranti sui listini trasmessi a tutti i membri della GVPA, non osta all'esistenza dell'infrazione ; che infatti, gli aumenti realmente applicati sono stati effettuati alle stesse date decise durante le riunioni e le percentuali di aumento reali sono state vicine di quelle convenute ; che inoltre anche se alcuni produttori membri della GVPA non hanno effettuato alcuna fornitura di pergamena sui mercati belgo-lussemburghese, danese e olandese (vedi sotto punto 41), il semplice fatto di aver partecipato alle discussioni durante le quali sono stati fissati i prezzi di vendita su codesti mercati e di aver avuto regolarmente comunicazione delle tariffe applicabili a tali mercati, costituisce un'infrazione al disposto dell'articolo 85, paragrafo 1 ; che in effetti, tali comportamenti implicano l'accettazione di una restrizione potenziale delle possibilità di concorrenza delle imprese in causa.

III. INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO

(74) Considerando che, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazione di imprese ed a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni non indispensabili per raggiungere tali obbiettivi, e di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione ;

(75) considerando che le pratiche concordate già descritte nei punti 55—73 e consistenti nel riservare il mercato inglese alla Wiggins Teape, limitandosi a fornire su tale mercato solo codesta impresa, nell'informarsi reciprocamente sui quantitativi esportati individualmente e sui prezzi praticati, e nel fissare uniformemente le percentuali di aumento dei prezzi di vendita sui mercati di esportazione, avrebbero dovuto essere notificate per poter fruire del beneficio dell'esenzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato ; che mancando la notifica, questa esenzione non può essere concessa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ;

(76) considerando tuttavia che anche qualora le suddette pratiche concordate fossero state notificate, la Commissione ritiene che le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, non avrebbero potuto trovare applicazione ; che in effetti, poiché l'og-

getto di tali pratiche concordate consisteva nell'astenersi dal fare concorrenza ad un'impresa aderente sul proprio mercato nazionale o nel comunicarsi i quantitativi esportati individualmente ed i prezzi praticati o ancora nel fissare uniformemente il livello dei prezzi su determinati mercati di esportazione, non poteva risultarne alcun miglioramento della produzione o della distribuzione, da cui i consumatori avrebbero potuto trarre beneficio.

IV. APPLICABILITÀ DEGLI ARTICOLI 3 E 15, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO N. 17/62

(77) considerando che le infrazioni all'articolo 85 contestate dalla Commissione sono le seguenti :

(78) 1. Wiggins Teape, Alamigeon, Dalle & Lecomte, Feldmühle, Nicolaus e Schleipen & Erkens hanno dato luogo a una pratica concordata consistente, per le imprese francesi e tedesche predette, nell'astenersi dal fornire pergamena vegetale agli utilizzatori inglesi, pur accettando di fornire alla Wiggins Teape i quantitativi ad essa necessari per colmare l'insufficienza della propria produzione ed essere in tal modo la sola a garantire l'approvvigionamento diretto della totalità della clientela inglese.

(79) 2. I produttori di pergamena vegetale tedeschi e francesi nonché la Burgo, la Wiggins & Teape e la Serlachius hanno partecipato ad una pratica concordata consistente, da un canto, nel comunicarsi regolarmente i quantitativi esportati da ciascuna impresa e, dall'altro, nell'informarsi reciprocamente sul livello dei loro prezzi.

(80) 3. I produttori di pergamena vegetale di cui al paragrafo 79 hanno partecipato ad una pratica consistente nel concordare periodicamente i prezzi di vendita applicabili sui mercati belgo-lussemburghese, danese e olandese.

(81) Considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 lettera a), del regolamento n. 17/62, la Commissione può mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da 1 000 a 1 000 000 di unità di conto, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume di affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente, quando, intenzionalmente o per negligenza, le imprese hanno commesso un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE ; che per determinare l'entità dell'ammenda si deve prendere in considerazione, oltre alla gravità dell'infrazione, la durata di questa ;

(82) considerando che i comportamenti della Wiggins Teape e dei produttori tedeschi e francesi sul mercato britannico non sembrano essere stati suscettibili, tenuto conto del contesto economico nel quale essi si sono verificati, di provocare gravi conseguenze sull'approvvigionamento degli utilizzatori ; che, in effetti, è molto probabile che in seguito alla chiusura dello stabilimento di Inveresk i produttori continentali avrebbero incontrato grandi difficoltà ad aumentare i loro sbocchi sul mercato inglese, tenuto conto in particolare della tendenza al declino del mercato in causa, soprattutto se Wiggins Teape non avesse contribuito attivamente a far sospendere l'applicazione del dazio doganale del 18 ; che, di conseguenza, non si può infliggere un'ammenda alle imprese che hanno partecipato a detta infrazione ;

(83) considerando che la pratica dei membri della GVPA consistente nell'informarsi reciprocamente circa i quantitativi esportati individualmente nonché sul livello dei loro prezzi, costituisce un'infrazione che non è stata necessariamente commessa di proposito deliberato o per negligenza ; che infatti, al momento in cui si sono verificati i fatti, l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato CEE non aveva ancora dato luogo a delle decisioni della Commissione intese a prendere posizione su tale argomento ; che di conseguenza, le condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17/62 non risultano soddisfatte ;

(84) considerando per contro che, fissando insieme le percentuali di aumento dei prezzi di vendita sui mercati belgo-lussemburghese, danese e olandese, le imprese aderenti alla GVPA non potevano ignorare di commettere una grave infrazione alle norme del trattato sulla concorrenza ; che in effetti l'attuazione di tale pratica concordata permette ai produttori direttamente interessati alle vendite sui mercati precitati, di mantenere la loro posizione su codesti mercati senza dover temere la concorrenza di prezzo degli altri ; che occorre quindi infliggere un'ammenda a questi produttori, cioè a Dalle & Lecomte, Feldmühle, Nicolaus, Rube, Schleipen & Erkens e Serlachius; che la situazione non è affatto la stessa per Alamigeon, Burgo e Wiggins Teape che, non essendo direttamente interessati ai mercati in parola (vedi sotto punto 41), hanno assolto al riguardo un ruolo affatto secondario ;

(85) considerando che il periodo da esaminare per la determinazione dell'importo dell'ammenda si situa tra il 19 giugno 1973 (data della 25ª riunione generale della GVPA, tenutasi ad Evian) ed il 30 ottobre 1974 (data della riunione di Mo-

naco) ; che inoltre, per determinare il grado di partecipazione delle diverse imprese implicate in tale pratica concordata, occorre tener conto dell'importanza del volume globale della loro produzione di pergamena vegetale, indicata qui sopra ai punti da 9 a 16, nonché dell'importanza delle loro vendite sui mercati interessati ; che a tal proposito è opportuno tener presente che nel periodo di cui trattasi (anni 1973—1974), tali vendite hanno superato le 3 000 tonnellate per Dalle e Lecomte e le 2 000 tonnellate per Nicolaus e per Schleipen e Erkens ; che per Feldmühle e Serlachius hanno raggiunto circa 100 tonnellate mentre per Rube non sono arrivate neppure alle 40 tonnellate ; che occorre tener conto anche del comportamento degli interessati al momento della fissazione dei prezzi ed in particolare del ruolo moderatore svolto nel 1973 da Dalle e Lecomte (vedi sopra punto 45) ; che tenuto conto di questi diversi elementi è opportuno fissare l'ammontare delle ammende ai livelli indicati all'articolo 2 della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Alamigeon, Dalle & Lecomte, Feldmühle, Nicolaus, Schleipen & Erkens e Wiggins Teape hanno commesso dal 1° gennaio 1973 alla fine del 1974 un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE dando vita ad una pratica concordata consistente, per le predette imprese francesi e tedesche, nel rifornire di pergamena vegetale per il mercato inglese esclusivamente la Wiggins Teape.

2. Le imprese Alamigeon, Burgo, Dalle & Lecomte, Feldmühle, Nicolaus, Rube, Schleipen & Erkens, Serlachius e Wiggins Teape hanno commesso un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE partecipando, dal giugno 1973 alla fine del 1974, ad una pratica concordata consistente, da un canto, nel comunicarsi regolarmente i quantitativi esportati per ogni impresa e, dall'altro, nell'informarsi sul livello dei propri prezzi.

3. I produttori di pergamena vegetale di cui al paragrafo 2, hanno commesso un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE effettuando, dal giugno 1973 alla fine del 1974, una pratica consistente nel concertarsi periodicamente, al fine di fissare le percentuali di aumento dei prezzi di vendita sui mercati belgo-lussemburghese, danese ed olandese.

Articolo 2

Le seguenti ammende, per l'ammontare qui di seguito indicato, sono inflitte alle seguenti imprese che hanno partecipato attivamente all'infrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3 :

1. a Dalle & Lecomte, un'ammenda di 25 000 (venticinquemila) unità di conto, cioè 138 855 (centotrentottomilaottocentocinquantacinque) franchi francesi ;

2. a Feldmühle, un'ammenda di 15 000 (quindicimila) unità di conto, cioè 54 900 (cinquantaquattromilanovecento) marchi tedeschi ;

3. a Nicolaus, un'ammenda di 25 000 (venticinquemila) unità di conto cioè 91 500 (novantunmilacinquecento) marchi tedeschi ;

4. a Rube, un'ammenda di 10 000 (diecimila) unità di conto, cioè 36 600 (trentaseimilaseicento) marchi tedeschi ;

5. a Schleipen & Erkens, un'ammenda di 25 000 (venticinquemila) unità di conto, cioè 91 500 (novantunmilacinquecento) marchi tedeschi ;

6. a Serlachius, un'ammenda di 15 000 (quindicimila) unità di conto, cioè 63 000 (sessantatremila) marchi finlandesi.

Articolo 3

La presente decisione costituisce titolo esecutivo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Le ammende di cui all'articolo 2 sono da pagarsi entro un termine di tre mesi, a far data dalla notifica della presente decisione, ai seguenti conti della Commissione :

a) per Dalle & Lecomte :

Société générale, Direction de l'étranger
29, boulevard Haussmann,
F - 75454 Paris Cedex 09
Compte n° 0699 2000-00150734050
C.C.E. Bruxelles

b) per Feldmühle, Nicolaus, Rube e Schleipen & Erkens :

Deutsche Bank
Königsallee 45
D - 4000 Düsseldorf
Konto Nr. 2399095

c) per Serlachius :

Banque de Bruxelles Lambert
310-0231000-32
C.C.E. Bruxelles

Articolo 4

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese :

Papeteries Alamigeon & Lacroix S.A., Collas (Francia),

Papeteries Dalle & Lecomte S.A., Bousbecque (Francia),

Cartiere Burgo SpA, Torino (Italia),

Feldmühle A G, Düsseldorf (Germania),

4 P Nicolaus Kempten GmbH, Kempten (Germania),

4 P Rube Göttingen GmbH, Göttingen (Germania),

Schleipen & Erkens AG, Jülich (Germania),

G.A. Serlachius OY, a Mänttä (Finlandia),

Wiggins Teape Limited, Londra (Regno Unito).

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione

ALLEGATO A 1

ESPORTAZIONI DI PERGAMENA VEGETALE 1972

NIMEXE 4803.10

(in tonnellate)

Destinazione	Origine								
	Europa 9	R f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	UEBL	Regno Unito	Irlanda	Danimarca
Mondo	10 531 (1)	6 265	3 989	247	53	27	n.d.	n.d.	n.d.
Europa 9	n.d.	3 680	2 017	188	53	28	n.d.	n.d.	n.d.
R. f. di Germania	163	—	45	61	46	8	3	—	—
Francia	25	—	—	—	4	19	2	—	—
Italia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paesi Bassi	1 707	1 470	149	87	—	1	—	—	—
UEBL	1 496	225	1 226	40	3	—	2	—	—
Regno Unito	n.d.	711	597	—	—	—	—	n.d.	n.d.
Irlanda	n.d.	24	—	—	—	—	n.d.	—	n.d.
Danimarca	n.d.	1 250	—	—	—	—	n.d.	n.d.	—

(1) Unicamente i sei paesi membri della Comunità.
(— = nulla).
(n.d. = non disponibile).

ALLEGATO A 2

ESPORTAZIONI DI PERGAMENA VEGETALE 1973

NIMEXE 4803.10

(in tonnellate)

Destinazione	Origine								
	Europa 9	R. f. di Germania	Francia	Italia	Paessi Baessi	UEBL	Regno Unito	Irlanda	Danimarca
Mondo	12 072 (1)	6 892	4 589	517	54	20	n.d.	n.d.	n.d.
Europa 9	n.d.	3 204	2 443	450	54	20	n.d.	n.d.	n.d.
R. f. di Germania	160	—	24	90	43	3	—	—	—
Francia	144	9	—	124	—	11	—	—	—
Italia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paesi Bassi	1 484	1 263	181	34	—	6	—	—	—
UEBL	1 689	121	1 355	202	11	—	—	—	—
Regno Unito	n.d.	544	883	—	—	—	—	n.d.	n.d.
Irlanda	n.d.	—	—	—	—	—	n.d.	—	n.d.
Danimarca	n.d.	1 267	—	—	—	—	n.d.	n.d.	—

(1) Unicamente i sei paesi membri della Comunità.
(— = nulla).
(n.d. = non disponibile).

ALLEGATO A 3

ESPORTAZIONI DI PERGAMENA VEGETALE 1974

NIMEXE 4803.10

(in tonnellate)

Destinazione	Origine								
	Europa 9	R. f. di Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	UEBL	Regno Unito	Irlanda	Danimara
Mondo	15 033	7 377	5 505	1 326	140	48	563	20	54
Europa 9	7 734	3 497	2 870	846	60	45	385	20	11
R. f. di Germania	1 092	—	478	553	60	—	1	—	—
Francia	277	210	—	49	—	18	—	—	—
Italia	9	6	3	—	—	—	—	—	—
Paesi Bassi	1 763	1 324	231	180	—	27	1	—	—
UEBL	1 611	139	1 409	63	—	—	—	—	—
Regno Unito	1 306	525	750	—	—	—	—	20	11
Irlanda	407	24	—	—	—	—	383	—	—
Danimarca	1 271	1 271	—	—	—	—	—	—	—

(— = nulla).